



OGGETTO: Disposizioni annuali di attuazione per il 2010 ai sensi dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 12 comma 2 lett. a) della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 – Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Attività Estrattive, dal quale risulta la necessità di approvare le disposizioni attuative anno 2010 dell'art. 12, comma 2 lett. a) della L.R. 28 ottobre 2003, n.20 – *Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione*”;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la legge regionale 11/12/2001, n. 31 concernente “Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione”;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11/12/2001, n. 31;

VISTA la legge regionale 22/12/2009, n. 32 concernente “Bilancio di previsione per l’anno 2010 ed adozione del Bilancio pluriennale per il triennio 2010 – 2012”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2191 del 21/12/2009 di approvazione del Programma Operativo Annuale (POA) per l’anno 2010;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Industria Artigianato ed Energia che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l’art. 28 dello Statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1:

D E L I B E R A

- di approvare l’allegato 1: “Disposizioni annuali di attuazione per il 2010 ai sensi dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 12 comma 2 lett. a) della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 – *Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione*”;
- di dare mandato al dirigente della P.F. Energia, Fonti rinnovabili e Risparmio Energetico di emanare il bando per la presentazione di progetti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici secondo le disposizioni di attuazione di cui al punto precedente;
- di disporre la pubblicazione per estratto sul B.U.R. della Regione, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, congiunta del presente atto e del decreto dirigenziale di cui al punto precedente completi dei relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale degli atti stessi.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott.ssa Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott. Gian Mario Spacca)

BT



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi

- Legge 9/01/91 n. 10
- L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 – *Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione*” e s.m.i.
- Art. 12 comma 2 lett. a) della L.R. 20/2003 – Contenere i consumi energetici
- L.R. 22 dicembre 2009, n. 32 – Approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2010 ed adozione del Bilancio pluriennale per il triennio 2010 – 2012
- DD.GG.RR. n. 375 del 01/03/2010 e n. 479 del 15/03/2010 – Reiscrizione nel bilancio di previsione per l’anno 2010 di economie accertate nell’anno precedente

Motivazione

Questa Struttura ha predisposto l’allegato “Disposizioni annuali di attuazione per il 2010 dell’art. 12, comma 2, lett. a) della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 – *Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione*”.

La Giunta, ai sensi dell’ art. 4 comma 1 della legge regionale n. 20 del 28/10/2003, per poter deliberare in merito, entro il 30 giugno, deve sentire il Comitato di concertazione per la politica industriale ed artigiana di cui all’articolo 7 ed acquisire il preventivo parere della competente Commissione consiliare.

E’ opportuno ricordare che la Giunta regionale ha già approvato buona parte di tali disposizioni con la D.G.R. n. 158 del 01/02/2010, previa richiesta del parere del Comitato di concertazione (favorevolmente espresso nel corso della riunione del 22/12/2009) e successivamente del parere della Commissione consiliare competente (richiesto con D.G.R. n. 2206 del 28/12/2009 ed espresso favorevolmente nella seduta del 20/01/2010 con il parere n. 189/2010).

Tale prima proposta di disposizioni annuali 2010 ha previsto, relativamente alle disposizioni annuali per l’attuazione dell’art. 12 comma 2 lett. a) della legge regionale 20/2003, di utilizzare le risorse disponibili sul capitolo 31202213 del bilancio 2010 (€ 615.000.00), nonché quelle derivanti dal riparto del FUR 2010 (€ 740.000,00, poi ridotti ad € 732.600,00 a seguito della DGR n. 363 del 01/03/2010), per un importo complessivo di € 1.347.600,00. al finanziamento dei progetti di risparmio energetico inseriti nella graduatoria approvata con DDPF n. 214/EFR del 17/11/09 ai sensi del bando approvato con DDPF n. 77/EFR del 03/04/09 in quanto presentava una richiesta di contributi ancora da soddisfare pari ad € 2.396.213,63 a fronte di n. 59 domande ammesse.

In sostanza, considerato che la suddetta graduatoria era stata recentemente approvata (DDPF n. 214/EFR del 17/11/2010), si è ritenuto opportuno finanziare i progetti utilmente inseriti nella medesima, riservandosi l’emanazione di uno specifico bando qualora si fossero rese disponibili ulteriori risorse finanziarie.

OK



Durante l'annualità 2009 sono state accertate alcune economie di gestione dovute a mancata realizzazione degli interventi ammessi ai benefici ed a minori rendicontazioni delle spese per un ammontare complessivo di **€ 2.685.153,63** a valere su graduatorie relative al settore energia degli anni 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 come di seguito descritte:

- ⇒ quanto ad **€ 997.196,45** sul capitolo 31402901 (€ 776.921,57 su residui 2007, € 134.414,07 su residui 2008 ed € 85.860,81 sulla competenza 2009), già reiscritte con DGR n. 375 del 01/03/2010;
- ⇒ quanto ad **€ 12.324,40** sul capitolo 31402904 (€ 12.043,65 su residui 2007 ed € 280,75 sulla competenza 2009), già reiscritte con DGR n. 479 del 15/03/2010 ed oggetto di variazione compensativa per essere trasferite sul capitolo n. 31402901 ai fini del rispetto dei codici SIOPE;
- ⇒ quanto ad **€ 26.180,29** sul capitolo 31402905 (€ 24.430,29 su residui 2007 ed € 1.750,00 sulla competenza 2009), già reiscritte con DGR n. 479 del 15/03/2010 ed oggetto di variazione compensativa per essere trasferite sul capitolo n. 31402901 ai fini del rispetto dei codici SIOPE;
- ⇒ quanto ad **€ 2.170,53** sul capitolo 31202204 (residui 2007), già reiscritte con DGR n. 479 del 15/03/2010;
- ⇒ quanto ad **€ 579,47** sul capitolo 31202205 (residui 2007), già reiscritte con DGR n. 479 del 15/03/2010;
- ⇒ quanto ad **€ 472.253,67** sul capitolo 31402901 (residui perenti 2006), che potranno essere reiscritte con LR di Assestamento del 2010;
- ⇒ quanto ad **€ 1.174.448,82**, sul capitolo 31202213 (€ 29.306,25 residui perenti 2006, € 501.660,93 residui passivi 2007 ed € 643.481,64 residui passivi 2008), che potranno essere previste in aumento dello stanziamento di competenza del medesimo capitolo 31202213, in sede di assestamento di bilancio, in quanto trattasi di risorse correlate ad un introito (accise sui prodotti petroliferi conseguite annualmente ai sensi dell'art. 3 comma 12 della L. 549/95) il cui 1% deve essere utilizzato per il settore energetico come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 112/98.

Da tali economie occorre detrarre la quota pari ad € 16.450,00 necessaria per chiudere la graduatoria relativa ai sistemi alternativi alla caldaia utilizzante il combustibile convenzionale anno 2009 (approvata con DDPF n. 229/EFR del 16/12/2009).

Per quanto sopra, a seguito dell'utilizzo della quota di € 16.450,00 a valere sui seguenti capitoli:

- € 13.700,00 sul capitolo 31402901;
- € 2.170,53 sul capitolo 31202204;
- € 579,47 sul capitolo 31202205;

ne deriva che risultano ancora disponibili risorse pari ad **€ 2.668.703,63**.

Da notare che le graduatorie di provenienza delle suddette risorse risultano completamente finanziate tranne le seguenti:

- quella riferita al risparmio energetico anno 2001 (approvata con DDS n.1120 del 27/12/2001) e quella riferita alle fonti rinnovabili 2001 (approvata con DDS n. 1119 del 27/12/2001); dette graduatorie si ritengono non più utilizzabili in quanto, essendo trascorsi circa 9 anni, i progetti di risparmio potrebbero essere non più attuali mentre per le fonti rinnovabili è intervenuta la non cumulabilità con i certificati verdi a decorrere dal 2009 (L. 244/07);
- quella relativa al risparmio energetico anno 2009 (approvata con DDPF n. 214/EFR del 17/11/2009); detta graduatoria, oltre che con le risorse dell'anno 2009, è stata finanziata anche con le risorse del bilancio 2010 (€ 1.347.600,00) effettuando lo scorrimento fino alla posizione n. 46 su 59 domande

GH



ammesse a contributo; al momento non si ritiene pertanto di destinare ulteriori risorse su tale graduatoria.

Pertanto, considerato che le suddette economie sono state accertate sui bandi del settore energia degli anni precedenti (art. 25 L.R. 32/99 e art. 12, comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. 20/2003 - risparmio energetico, fonti rinnovabili e pannelli solari termici), si ritiene opportuno utilizzare dette economie per l'attivazione di un nuovo specifico bando di incentivazione per interventi di risparmio energetico nei settori produttivi.

Le disposizioni di attuazione dell'art. 12, comma 2, lett. a) della L.R. 20/2003 per il 2010 di cui all'allegato 1 sono state esaminate, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 20/03, dal Comitato di concertazione per la politica industriale ed artigiana che ha espresso parere favorevole nel corso della riunione del 17 maggio 2010.

La terza Commissione consiliare, nella seduta del 16/06/2010, ha espresso il parere n. 2/10 sulle disposizioni annuali di attuazione per il 2010 dell'art. 12, comma 2, lett. a) della L.R. 28 ottobre 2003, n.20 - *Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione*, trasmesse mediante deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 24/05/2010, come di seguito riportato: **PARERE FAVOREVOLE** a condizione che:

- al posto del "de minimis" € 200.000,00 venga applicato il DPCM 3 giugno 2009 concernente "Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica";
- vengano apportate le modifiche evidenziate nell'atto allegato.

Le modifiche proposte dalla terza Commissione Consiliare sono state integralmente accolte; di conseguenza, tenuto conto delle suddette modifiche, è stato aggiornato il testo relativamente ai punti 2 (soggetti destinatari), 7.2 (allegati alla domanda), 9 (tipologia e misura del contributo), 11.2.g) (documentazione finale), 8.11 e 14.3 (scorrimenti e riutilizzo economie) in applicazione della normativa di cui al "DPCM 3 giugno 2009".

Inoltre è stato meglio esplicitato il punto 10 (divieto di cumulo con altri aiuti di Stato).

L'innalzamento a 500.000,00 euro appare d'altra parte in linea con altri bandi già emanati dopo l'entrata in vigore del suddetto DPCM.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

Il presente atto non comporta una immediata assunzione di impegni di spesa in quanto gli stessi verranno assunti dal dirigente della P.F. Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Attività Estrattive, con specifico atto, a seguito dell'approvazione della relativa graduatoria delle domande di agevolazione ammesse al finanziamento.

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 1 è la seguente :

UPB	N° Capitolo	Denominazione	Importo
3.12.02	3.12.02.213	Contributi in conto capitale per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili	1.174.448,82 (detta somma potrebbe essere disponibile a seguito dell'approvazione dell'Assestamento del bilancio 2010)

BT



3.14.02	3.14.02.901	Fondo unico regionale per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di incentivi alle imprese	1.022.001,14 (di cui € 38.504,69 derivanti da variazione compensativa approvata con DGR n. 848 del 24/05/2010)
3.14.02	3.14.02.901	Fondo unico regionale per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di incentivi alle imprese	472.253,67 (detta somma potrebbe essere disponibile a seguito dell'approvazione dell'Assestamento del bilancio 2010)
TOTALE			2.668.703,63

Al momento la copertura è assicurata dalle disponibilità esistenti sul capitolo n. 31402901 del bilancio 2010 per un importo di € 1.022.001,14; le ulteriori risorse sopra elencate potrebbero essere disponibili a seguito dell'approvazione dell'Assestamento del bilancio 2010.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Luciano Calvarese)

Luciano Calvarese

Posizione di Funzione Energia, Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico

VISTO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Ing. Luciano Calvarese)

Luciano Calvarese

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La copertura delle spese derivanti dall'attuazione del presente atto, intesa come disponibilità, è assicurata dalle risorse, pari ad € **1.022.001,14**, esistenti sul capitolo di spesa n. **31402901** del bilancio di previsione 2010, correlato al capitolo di entrata n. 40304007, con riferimento agli accertamenti di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 611/2006, n. 1159/2007 e n. 566/2009.

01/07/2010

IL RESPONSABILE

(Dott.ssa Stefania Denaro)

Stefania Denaro

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Fabrizio Costa)

Fabrizio Costa

La presente deliberazione si compone di n. *18* pagine, di cui n. *12* pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott.ssa Elisa Moroni)

Elisa Moroni

Disposizioni annuali di attuazione per il 2010 ai sensi dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 12 comma 2 lett. a) della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 – Testo Unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione”

1. Dotazione finanziaria disponibile

1.1. Per finanziare gli interventi di risparmio energetico verranno utilizzate le risorse di € 1.022.001,14 già disponibili sul capitolo 31402901 del bilancio 2010 relativo al Fondo Unico incentivi alle imprese nonché quelle che verranno reiscritte con LR di Assestamento del bilancio 2010 sul medesimo capitolo, limitatamente alle economie accertate sulle graduatorie riferite al settore energia, nonché quelle che dovessero essere previste in aumento del capitolo 31202213 del bilancio 2010 ed eventuali altre risorse che si dovessero rendere disponibili per il risparmio energetico.

2. Soggetti destinatari

2.1. Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005) operanti nei settori produttivi industriale, artigianale, terziario e agricolo e le grandi imprese operanti nei medesimi settori produttivi, che al momento della presentazione della domanda:

risultano:

- a) iscritte al registro delle imprese;
- b) nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a concordato preventivo, fallimento, scioglimento o liquidazione, o non aventi in atto procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/1990, n. 55. e successive modificazioni ed integrazioni sia per l'impresa che per gli Amministratori;
- c) non versano in condizioni di difficoltà alla data del 30/06/2008¹;
- d) che non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile ai sensi del reg. 659/99.

hanno:

- e) l'unità produttiva sede dell'investimento ubicata nel territorio della regione Marche; gli interventi proposti da società di servizi energia possono essere realizzati anche presso altre imprese utilizzatrici finali di energia ubicate nel territorio della regione Marche; in tal caso le imprese utilizzatrici finali devono appartenere ai settori produttivi sopracitati;

rispettano:

- f) la normativa in materia di aiuti di stato e in particolare la normativa del “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica 2009/C 16/01”;
- g) le normative in materia ambientale ed urbanistica;
- h) le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

¹ Ai fini della definizione di impresa in difficoltà si ricorda che :

- per quanto riguarda le grandi imprese non devono essere in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE 2004/C 244/2);
- per le PMI non devono essere in difficoltà ai sensi dell'art. 1 par.7 del reg. n. 800/08.

Bl

7

- i) le condizioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza, nonché da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;
- j) le norme in materia di versamento degli obblighi assicurativi e contributivi.

2.2. La mancanza di uno dei requisiti di cui al punto 2.1 o il mancato rispetto di quanto sopra stabilito in ordine alle modalità di partecipazione comporta l'esclusione dalla partecipazione al bando.

Non possono essere ammesse a contributo le imprese:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che si trovano in stato di liquidazione volontaria;
- c) che versavano in condizione di impresa in difficoltà ai sensi del Reg. (CE) 800/2008, art. 1, par. 7² alla data del 30 giugno 2008¹;
- d) che hanno ricevuto aiuti dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art 14 del Reg CE n. 659/1999 e non hanno provveduto al rimborso secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti.

2.3. I requisiti di cui al punto 2 devono sussistere anche al momento della liquidazione del contributo.

3. Localizzazione

3.1. Gli interventi devono essere localizzati nel territorio della regione Marche.

4. Interventi ammissibili

4.1. Sono ammessi a contributo interventi finalizzati alla riduzione di consumo di energia sia elettrica che termica, a parità di produzione, anche con l'introduzione di nuovi processi tecnologici ivi compresa la cogenerazione e l'isolamento termico.

5. Spese ammissibili

5.1. Nella realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 4 sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

- a) acquisto di macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica e/o modifiche impiantistiche;
- b) opere di coibentazione relative all'isolamento termico;
- c) trasporto e relativa posa in opera;
- d) opere edili e di allacciamento³ strettamente connesse e dimensionate ai macchinari ed alle attrezzature;

² Si riporta il testo dell'art. 1, par. 7, del Regolamento (CE) 800/2008:

³ 7. Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una P.M.I. che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) qualora si tratti di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma. (aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile).

- e) spese tecniche per progettazione e direzione lavori fino ad un massimo del 5% dell'investimento ammissibile.

5.2. I macchinari e le attrezzature oggetto del contributo devono essere:

- a) acquistati ed utilizzati dalla ditta richiedente;
- b) iscrivibili obbligatoriamente nel libro cespiti o negli altri registri previsti dalle normative fiscali;
- c) di nuova fabbricazione e conformi alle norme vigenti in materia di salute e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- d) mantenuti in esercizio per non meno di 5 anni.

5.3. Non sono ammissibili le spese sostenute per:

- a) beni non nuovi di fabbrica;
- b) beni che hanno usufruito di altre agevolazioni;
- c) acquisto di terreni, occupazione temporanea o espropri;
- d) manutenzione dei beni ammissibili;
- e) spese fatturate precedentemente alla data di decorrenza di ammissibilità di cui al successivo punto 7.3;
- f) spese fatturate da soggetti in rapporti di collegamento o di controllo⁴ con l'impresa beneficiaria. Sono altresì escluse le spese fatturate all'impresa beneficiaria dal coniuge, da parenti o affini, entro il 3° grado, del legale rappresentante o dei soci dell'impresa stessa;
- g) imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori.

6. Requisiti di ammissibilità

6.1. Ogni intervento dovrà consentire un risparmio complessivo di almeno 2,9 tep per mille euro di investimento riferito alla vita convenzionale dell'impianto; i progetti presentati dalle grandi imprese dovranno inoltre consentire un risparmio annuo di almeno 120 tep.

6.2. Il periodo di vita considerato degli impianti sarà quello indicato nella relazione tecnica che comunque non potrà essere superiore a 8 anni.

7. Modalità di presentazione delle domande

7.1. Le domande di ammissione a contributo, unitamente agli allegati di cui punto 7.2, redatte in carta legale e sottoscritte dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, devono essere presentate alla Giunta Regionale – Servizio Industria, Artigianato ed Energia – P.F. Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Attività Estrattive, Via Tiziano 44 – 60125 Ancona, entro un

³ Per opere di allacciamento si intendono tutte quelle spese sostenute o da sostenere per impianti elettrici e idraulici strettamente necessarie al funzionamento dei macchinari e delle attrezzature oggetto dell'investimento.

⁴ Le condizioni di controllo o di collegamento tra due imprese ricorrono:

- a) allorché le stesse si trovino o si siano trovate, a partire dai dodici mesi precedenti il termine di presentazione delle domande, nelle condizioni di cui all'art.2359 del codice civile in base al quale sono considerate società controllate:
 - 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del 1° comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa";
- b) siano entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione si rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta;
- c) intercorrano rapporti di parentela fino al 3° grado fra i soci dell'impresa stessa.

termine non inferiore a 45 giorni dalla pubblicazione sul BUR, esclusivamente mediante raccomandata A/R in plico chiuso; per il rispetto della scadenza fa fede la data del timbro postale di spedizione.

7.2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del DPR 445/2000 sugli aiuti di importo limitato;**
- b) **relazione tecnica**, redatta da un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale, che deve contenere: una descrizione dell'intervento, il calcolo analitico del risparmio energetico da conseguire annualmente e per tutta la durata dell'impianto, in raffronto alla situazione preesistente, a parità di produzione; nel calcolo del risparmio energetico non si terrà conto del minor consumo di materia prima;

nel caso in cui la gestione energetica venga affidata ad una ditta esterna il raffronto con la situazione preesistente viene effettuato considerando i consumi precedenti presso l'azienda utilizzatrice dell'energia.

Il calcolo dei consumi deve essere basato sui dati del fabbricante o risultanti da certificazioni o da documenti similari da allegare in copia.

La relazione tecnica dovrà inoltre contenere l'elenco delle spese e dovrà essere redatta secondo lo schema riportato nell'**Allegato B**;

Il risparmio energetico conseguito deve essere espresso in tep (tonnellate equivalenti petrolio) secondo le conversioni riportate nella tabella di cui all'**Allegato B2**.

- c) **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 con cui il legale rappresentate dell'azienda indica il numero delle ore annue lavorative dello stabilimento o dell'esistente impianto da sostituire;
- d) **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** del legale rappresentante ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del DPR 445/2000 sulla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili;
- e) **certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** rilasciato in data recente (non oltre 6 mesi), da cui risulti:
 - la regolare iscrizione della società nel Registro delle Imprese;
 - l'unità locale, ubicata nel territorio regionale, sede dell'investimento;
 - l'attestazione che non è pervenuta a carico della società dichiarazione di fallimento, amministrazione coatta o ammissione in concordato;
 - la dicitura antimafia "NULLA OSTA ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni" ai fini della richiesta della certificazione antimafia qualora il contributo superi l'importo di € 154.937,07 e qualora l'impresa opti per la richiesta da parte della regione Marche.

Documentazione antimafia ex D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252

Qualora l'importo dell'agevolazione sia superiore a € 154.937,07 l'impresa deve presentare alla CCIAA la richiesta di rilascio del certificato di iscrizione al registro delle imprese recante le apposite diciture per l'antimafia, utilizzando gli appositi moduli presso di questa disponibili.

Ricevuta detta certificazione, l'impresa deve, a sua scelta:

- presentare il suddetto certificato camerale alla Prefettura della provincia di competenza, affinché venga integrato con le "informazioni sulle eventuali infiltrazioni mafiose" (informazioni art. 10, comma 1 del D.P.R. n.252/1998),

GH

indicando il provvedimento per il quale dette informazioni vengono richieste, l'importo complessivo dell'agevolazione e l'Amministrazione (Regione Marche – PF. Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Attività Estrattive) alla quale debbono essere trasmesse le informazioni antimafia (richiesta diretta da parte dell'azienda);

in alternativa

- presentare il suddetto certificato camerale, in originale, alla Regione Marche – PF. Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Attività Estrattive per l'inoltro alla Prefettura ai fini di cui sopra (richiesta da parte della Regione Marche).

In entrambi i casi, la Prefettura provvederà alla trasmissione diretta a Regione Marche – PF. Energia, Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico della certificazione antimafia conclusiva.

7.3. Le domande vanno riferite a progetti i cui lavori siano iniziati a partire dal 01/01/2010 ovvero da realizzarsi successivamente alla data di presentazione. L'ordine dei macchinari e il pagamento di eventuali acconti all'ordine possono essere stati effettuati anche prima del 01/01/2010.

8. Valutazione delle domande

8.1. La P.F. Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Attività Estrattive del Servizio Industria Artigianato Energia esamina le domande di finanziamento pervenute sotto il profilo tecnico ed economico secondo i criteri di cui ai precedenti punto 6 e 7.2.b) e c), fermi restando i requisiti di ricevibilità formale e di ammissibilità.

8.2. Non vengono prese in esame le relazioni tecniche mancanti del calcolo analitico del risparmio energetico da conseguire annualmente e per tutta la durata dell'impianto, in raffronto alla situazione preesistente a parità di produzione di cui al precedente punto 7.2.b) e c).

8.3. La Regione si riserva comunque la facoltà di richiedere ogni documento o chiarimento, ove ritenuto strettamente necessario ai fini istruttori.

8.4. In caso di mancato invio della documentazione integrativa, entro 20 giorni dalla richiesta, verrà esaminato il progetto sulla base della documentazione esistente.

8.5. Tra le domande ritenute ammissibili sarà formulata una graduatoria secondo il rapporto tra la quantità di energia risparmiata durante l'intero periodo di vita degli impianti e il costo dell'intervento per il quale si chiede il contributo; ai fini della determinazione del punteggio verranno considerati 4 decimali.

8.6. Entro 100 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande il dirigente della P.F. Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Attività Estrattive del Servizio Industria, Artigianato ed Energia approva, con proprio decreto, la relativa graduatoria nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammessi.

8.7. Ad avvenuta esecutività del suddetto decreto, la P.F. provvede a dare comunicazione formale della concessione dei contributi ai beneficiari e delle motivazioni del diniego ai soggetti esclusi.

8.8. Il contributo sarà concesso alle imprese utilmente collocate nella graduatoria fino alla disponibilità delle somme assegnate.

8.9. La graduatoria approvata avrà una validità temporale di tre anni dalla pubblicazione della stessa sul BURM.

BT

8.10. Gli interventi utilmente inseriti nella graduatoria ma non finanziati o finanziati parzialmente per carenza di fondi disponibili, potranno essere soddisfatti -nei limiti di vigenza della stessa- attraverso l'utilizzo di eventuali economie di gestione derivanti da revoche, rinunce o minori rendicontazioni o sopraggiunte disponibilità finanziarie.

8.11. Prima di procedere con l'eventuale scorrimento della graduatoria verrà richiesto alle aziende di aggiornare l'importo delle agevolazioni ricevute a titolo "De minimis" nonché, qualora il DPCM 1839 del 3 giugno 2009 sia ancora in vigore o eventualmente prorogato o sostituito con altra analoga normativa, tutte le categorie di aiuti di cui al paragrafo 4.2.2 della Comunicazione n. 2009/C 16/01 e smi.

9. Tipologia e misura del contributo

9.1. Per la realizzazione degli interventi viene concesso un **contributo pubblico in conto capitale del 25% del costo dell'investimento ammissibile ai sensi dell'art. 3 (aiuti di importo limitato) del DPCM n. 1839 del 3 giugno 2009, nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009 e s.m.i (par 4.2.2)** - pubblicata sulla G.U. dell'UE n. C 16/01 del 22/01/2009.

9.2. L'importo complessivo degli aiuti concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di 200.000,00 € e deve comunque rispettare il limite massimo di 500.000,00 euro nel triennio dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

9.3. Nel caso in cui la ditta abbia beneficiato di altre concessioni ai sensi del suddetto art. 3 del DPCM n. 1839 del 3 giugno 2009 o di altri aiuti concessi in regime "de minimis"(ai sensi del reg. CE. N. 1998/2006) l'aiuto sarà calcolato sottraendo dalla soglia massima gli importi dei contributi già ottenuti nel triennio indicato.

9.4. L'impresa è tenuta a dichiarare gli eventuali altri contributi di cui abbia beneficiato nonché a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa all'importo complessivo degli aiuti ricevuti successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla data di eventuale concessione ai sensi della presente deliberazione.

10. Divieto di cumulo

10.1. Il contributo pubblico concesso ai sensi della presente deliberazione non è cumulabile per i medesimi costi ammissibili con altre agevolazioni pubbliche previste da normative regionali, statali, comunitarie, o altre forme di incentivazione in genere che siano qualificabili aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 comma primo del trattato CE, nonché con altri contributi pubblici concessi ai sensi del reg. 1998/2006 (de minimis).

10.2. Le aziende che avessero presentato domanda di agevolazione per i medesimi costi a valere su altre normative, per le quali non sono ancora noti gli esiti istruttori, sono tenute a fornire successivamente alla ricezione della comunicazione di ammissione ai benefici comunicazione indicando quale contributo intendono mantenere e a quale intendono rinunciare.

11. Rendicontazione ed erogazione contributo

11.1. Ai fini della liquidazione del contributo i beneficiari devono presentare la documentazione di cui al punto successivo, prevista per la rendicontazione, **entro 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione ai benefici.**

11.2. Il contributo viene erogato con decreto del dirigente della P.F. Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Attività Estrattive del Servizio Industria, Artigianato ed Energia in unica

soluzione a lavori ultimati entro 80 giorni dalla presentazione del verbale di verifica di cui al successivo punto 15 e dalla presentazione della seguente documentazione finale :

- a) fatture originali quietanzate (per l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio) e le relative fotocopie, le quali rimangono conservate agli atti del competente ufficio;
- b) la quietanza, di cui ogni fattura deve essere munita, può consistere alternativamente:
 1. in una dichiarazione liberatoria rilasciata dal fornitore;
 2. in una ricevuta bancaria (RI.BA) o in una ricevuta di avvenuta esecuzione di bonifico bancario riportante nella causale del versamento gli estremi della fattura pagata;
- c) prospetto riassuntivo spese sostenute;
- d) dichiarazione di conformità al progetto dell'opera realizzata, soltanto nei casi in cui non è prevista la verifica tramite commissione, rilasciata dallo stesso tecnico che ha redatto la relazione o da altro avente la stessa qualifica;
- e) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura attestante l'assenza di procedure concorsuali o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 con cui il legale rappresentante dell'impresa dichiara che la ditta è in attività, non è in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione;
- f) qualora il contributo superi i 154.937 euro il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere corredato della dicitura "*Nulla Osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni*" ai fini dell'acquisizione della certificazione antimafia;
- g) dichiarazione aggiornamento aiuti De minimis nonché, qualora il DPCM 1839 del 3 giugno 2009 sia ancora in vigore o eventualmente prorogato o sostituito con altra analoga normativa, tutte le categorie di aiuti di cui al paragrafo 4.2.2 della Comunicazione n. 2009/C 16/01 e smi, ove vi siano delle modifiche rispetto alla dichiarazione effettuata all'atto della presentazione della domanda;
- h) numero del codice IBAN conto corrente bancario o postale su cui accreditare il contributo.

12. Leasing

Nel caso di investimenti realizzati in leasing l'aiuto all'utilizzatore è disciplinato dal reg. CE n°448/2004 come segue :

12.1. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del contributo.

12.2. I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una o più fatture quietanzate o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al contributo.

12.3. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che contengono una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al contributo non deve superare il valore di mercato del bene. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile.

12.4. L'agevolazione relativa ai contratti di locazione finanziaria, di cui al punto precedente, è versata all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti relativi all'intervento, viene considerata

ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni pagati dall'utilizzatore fino alla data prevista per la rendicontazione.

12.5. La data di stipula del contratto deve rientrare nel periodo di ammissibilità delle spese.

13. Obblighi del beneficiario proroghe e varianti

13.1. Al beneficiario del contributo è fatto obbligo di :

- a) mantenere in esercizio l'impianto per almeno 5 anni;
- b) consentire l'accesso al personale incaricato (funzionari della Regione) delle visite e dei sopralluoghi, nelle aree, impianti o locali, oggetto dell'investimento;
- c) conservare, per i cinque anni successivi al pagamento del contributo tutta la documentazione inerente il progetto ammesso al finanziamento, in modo tale da consentire un'agevole attività di controllo da parte del personale incaricato (funzionari della Regione);
- d) comunicare alla Regione, entro 60 giorni, ogni variazione o cambio di destinazione apportata all'impianto;
- e) fornire alla Regione tutti i dati richiesti relativi al risparmio energetico ed all'efficacia dell'intervento;
- f) terminare i lavori e consegnare la documentazione finale entro 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo.

13.2. Eventuali proroghe per l'ultimazione dei lavori e la consegna della documentazione finale sono concesse, su motivata richiesta del beneficiario da presentare prima della scadenza, per cause non imputabile alla volontà dello stesso per il tempo strettamente necessario e comunque non superiori a due mesi, con decreto del dirigente della P.F. Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Attività Estrattive.

13.3. Nel caso che il beneficiario intenda apportare modifiche al progetto originario, deve essere data comunicazione alla Regione allegando relazione di variante redatta da un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale da cui risulti che le modifiche da apportare non peggiorino il rapporto tra energia prodotta o risparmiata e il costo imputabile all'intervento; le richieste di modifica devono essere corredate da apposita documentazione. L'accoglimento della modifica è comunicato con lettera del dirigente della P.F. Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Attività Estrattive del Servizio Industria, Artigianato ed Energia. La modifica non può comportare in alcun caso un aumento del contributo.

14. Revoca

14.1. La revoca del contributo è disposta dal dirigente della P.F. Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Attività Estrattive del Servizio Industria Artigianato ed Energia nei seguenti casi :

- a) presentazione o dichiarazioni di dati non veritieri;
- b) documentazione finale di completamento dell'opera non consegnata entro il termine di cui al punto 13.1.f) tenuto conto dell'eventuale proroga;
- c) quando l'intervento non ha conseguito le finalità del presente bando;
- d) concessione già avvenuta a valere su altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento;
- e) quanto il beneficiario disattende l'obbligo di mantenere in esercizio l'impianto per almeno cinque anni.

14.2. La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorata degli interessi legali.

GA

14.3. I fondi revocati e le economie accertate in sede di liquidazione sono utilizzati per le iniziative favorevolmente istruite e non finanziate per mancanza di fondi, secondo la graduatoria approvata per l'anno in corso o per gli anni successivi, nei limiti di vigenza delle stesse, nel rispetto dei limiti del DPCM 1839 del 3 giugno 2009 se in vigore o se eventualmente prorogato o sostituito con altra analoga normativa; altrimenti si applicherà il regolamento n. 1998/2006 (de minimis).

14.4. In caso di graduatorie completamente finanziate o graduatorie scadute di validità ai sensi del punto 8.9, le economie verranno utilizzate per l'emanazione di nuovi bandi aventi le medesime finalità.

15. Verifiche

15.1. Per progetti che comportano un investimento superiore a 80 mila euro, la verifica della rispondenza dell'intervento al progetto presentato, del risparmio conseguito e della spesa effettivamente sostenuta è effettuata da una commissione, nominata con decreto del dirigente del Servizio Industria, Artigianato ed Energia ed è composta dal dirigente della P.F. Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Attività Estrattive o da un suo delegato e da due funzionari designati dallo stesso dirigente della PF.

15.2. La commissione, dopo la nomina, procede all'esame della documentazione probante effettuando anche sopralluoghi e verifiche, a spese del beneficiario, per accertare la spesa effettivamente sostenuta e la produzione o il risparmio energetico conseguito; procede quindi alla stesura del verbale da consegnare alla P.F. Energia, Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico del Servizio Industria Artigianato ed Energia entro 60 giorni dall'incarico.

15.3. Qualora l'investimento globale risulti inferiore a 80 mila euro la verifica può essere disposta d'ufficio e può essere effettuata anche nei cinque anni successivi al pagamento del contributo;

15.4. Ai componenti della commissione competono le indennità, a carico del beneficiario, previste dalle tabelle allegate al decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 20/2/1995 n. 1221.

16. Procedimento

16.1. Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo relativo all'istruttoria per la formulazione delle graduatorie si intende avviato dal giorno successivo alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande.

16.2. La durata del procedimento è determinata dalle seguenti fasi: istruttoria formale di ammissibilità, valutazione e decreto di concessione dei benefici entro 100 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande.

16.3. Responsabile del procedimento è l'Ing. Luciano Calvarese – dirigente della P.F. Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Attività Estrattive istituita nell'ambito del Servizio Industria Artigianato Energia -tel.071/8063706 -fax 071/8063017 -e-mail: regione.marche.energia@emarche.it.

17. Informativa ai sensi del D.lgs 196/2003

17.1. I dati personali ed aziendali relativi ai soggetti partecipanti al presente bando saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

(La relazione tecnica deve seguire la traccia di seguito riportata)

I punti contrassegnati dall'asterisco (*) devono obbligatoriamente essere esplicitati nella descrizione, pena l'esclusione

Professionista/tecnico:
Nome _____ Cognome _____
iscritto all'ordine/collegio/albo professionale _____
di _____ n° _____
Tel. _____ Fax _____ E-mail _____
Incaricato dalla ditta _____ con sede in _____

1) Descrizione dell'attività aziendale**2) Descrizione della situazione preesistente**

La descrizione deve indicare in particolare:

- processo produttivo precedente l'intervento;
- numero ore lavorative annue come risulta dalla dichiarazione;
- i dati di eventuali macchinari sostituiti (potenza installata, produzione oraria, consumo orario, ecc.) come desunti dai dati di targa o dal libretto del costruttore o da documenti similari.

3) Descrizione dettagliata dell'intervento oggetto del contributo

La descrizione dell'intervento, oltre a descrivere il processo produttivo e/o la relativa modifica, deve indicare:

- i dati dei nuovi macchinari quali potenza installata, produzione oraria, consumo orario, ecc. come desunti dai dati del fabbricante, da certificazioni o documenti similari **da allegare in copia**, che vengono utilizzati per il calcolo analitico del risparmio energetico.

Nel caso di coibentazioni per isolamento termico, oltre ai dati di trasmittanza dell'isolante utilizzato opportunamente documentati, occorre indicare anche l'estensione delle superfici da coibentare.

- il calcolo analitico del risparmio energetico da conseguire annualmente e per tutta la durata dell'impianto, in raffronto alla situazione preesistente, a parità di produzione utilizzando i dati sopracitati. *

Per interventi ove non è possibile effettuare calcoli analitici si farà riferimento ai valori standardizzati di risparmio energetico quantificati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas in base alle schede tecniche allegate alle delibere della stessa Autorità n. 234/02 e n. 111/04 e s.m.i..

4

Nel caso di installazione di impianti di cogenerazione il guadagno termico va raffrontato rispetto al consumo del preesistente impianto; qualora l'impianto vada ad alimentare nuovi edifici il raffronto va effettuato con i rendimenti minimi previsti dall'allegato 6 al DPR 15/11/96 n. 660.

Le unità di misura da adottare nella relazione tecnica devono fare riferimento al vigente S.I. (Sistema Internazionale).

Il risparmio conseguito deve essere espresso in tep (tonnellate equivalenti petrolio) secondo le conversioni riportate nella tabella di cui all'Allegato B2 che tengono conto dei poteri calorifici medi e dell'efficienza media degli impianti termoelettrici per la produzione dell'energia elettrica immessa nella rete.

4) Costo dell'investimento

Elencare le spese utilizzando lo schema che segue:

(A1) Spese per acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica e/o modifiche impiantistiche ⁵	€ _____
(A2) Spese per opere di coibentazione relative all'isolamento termico	€ _____
(A3) Spese per trasporto e relativa posa in opera	€ _____
(A4) Opere edili e di allacciamento	€ _____

(B) TOTALE (A1+A2+A3+A4)	€ _____
--------------------------	---------

(C) Spese tecniche per progettazione e direzione lavori per un massimo del 5% di (B)	€ _____
--	---------

(D) TOTALE GENERALE (B+C)	€ _____
---------------------------	---------

INVESTIMENTO SU CUI SI CHIEDE IL CONTRIBUTO	€ _____
---	---------

Allegati:

- dichiarazione ore lavorative annue;
- certificazioni del fabbricante o documenti similari per i nuovi macchinari.

Timbro e firma del tecnico incaricato

(tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale)

⁵ Specificare se trattasi di acquisti in leasing (allegando copia del contratto se già in essere).

Tabella unità di misura e fattori di conversione energetici

Le unità di misura da adottare nella relazione tecnica e nella scheda devono fare riferimento al vigente S.I. (Sistema Internazionale).

Per la conversione in tep utilizzare le equivalenze riportate nella tabella seguente che tengono conto dei poteri calorifici medi e dell'efficienza media degli impianti termoelettrici per la produzione dell'energia elettrica immessa nella rete.

1	Kcal	=	4,1868	KJ
1	KWh	=	860	Kcal
1	KWh	=	3600	KJ
1	tep	=	$10 \cdot 10^6$	Kcal
1	tep	=	11,6279	MWh
1	tep	=	41,868	GJ
1	MWh	=	0,086	tep
1	Tonn. petrolio equivalente	=	1	tep
1	Tonn. gasolio	=	1,02	tep
1	Tonn. benzina	=	1,05	tep
1	Tonn. Olio combustibile	=	0,98	tep
1000	m ³ gas naturale	=	0,85	tep
1	KWh di rete	=	2100	Kcal

1) Note:

- per "Potenza" si intende la potenza nominale dell'apparecchio o impianto cui si riferisce, definita come è consuetudine per esso;
- per "Rendimento" si intende il rendimento istantaneo in condizione di regime stazionario a carico nominale, espresso come rapporto tra energia utile in uscita ed energia in ingresso.

OK